

CITTÀ DI BIELLA



ORIGINALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 092 DEL 20 DICEMBRE 2016

OGGETTO: TRIBUTI – IMPOSTA UNICA COMUNALE - DETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO 2017 CON RIFERIMENTO ALLE COMPONENTI IMU E TASI

L'anno duemilasedici il giorno venti del mese di dicembre alle ore 16,00 nella sala consiliare presso Palazzo Oropa si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria di prima convocazione.

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Comunale Dott. Fabrizio MERLO.

All'atto della discussione dell'argomento in oggetto risultano presenti n. 31 consiglieri e assenti n. 01.

AZAOUI Fatima		MENEGON Francesca	
BARRASSO Pietro		MERLO Fabrizio	
BRESCIANI Riccardo		MOSCAROLA Giacomo	
BUSCAGLIA Antonella		PARAGGIO Amedeo	
COGOTTI Greta		POSSEMATO Benito	Assente
D'ANGELO Claudia		RAISE Dorianò	
DELMASTRO DELLE VEDOVE Andrea		RAMELLA GAL Antonio	
FOGLIO BONDA Andrea		RASOLO Giuseppe	
FURIA Paolo		REGIS Filippo	
GAGGINO Massimiliano		RINALDI Giovanni	
GALUPPI Paolo		RIZZO Paolo	
GENTILE Donato		ROBAZZA Paolo	
IACOBELLI Cinzia		ROSSO Simone	
MAIO Federico		SACCA' Antonio	
MANFRINATO Anna		ZANELLATO Lucio	
MARTON Gianluca		ZUCCOLO Alessandro	

È presente il Sindaco Marco CAVICCHIOLI.

Sono altresì presenti alla seduta, senza diritto di voto, gli assessori sigg.ri: PRESA, LEONE, GAIDO, ZAGO, VARNERO, LA MALFA, SALIVOTTI.

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della redazione del verbale.

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro Donini.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

TRIBUTI – IMPOSTA UNICA COMUNALE - DETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO 2017 CON RIFERIMENTO ALLE COMPONENTI IMU E TASI

Il sig. Presidente, dato atto che la discussione sull'argomento in oggetto si è svolta congiuntamente alle altre proposte di deliberazione concernenti il bilancio di previsione esercizio 2017-2019, come da verbale del Consiglio Comunale n. 88 in data odierna, invita i sigg.ri Consiglieri ad esprimere la dichiarazione di voto. Rilevato che nessun Consigliere chiede di intervenire.

**IL CONSIGLIO COMUNALE
(in seduta pubblica)**

Vista la L. 147/2013 ed in particolare il comma 639 dell'art. 1, che ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall'Imposta Municipale Unica (IMU), di natura patrimoniale, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

Visto il D.L. 201/2011, convertito dalla L. 124/2011, contenente la disciplina dell'Imposta Municipale Unica;

Rilevato che il Consiglio Comunale deve deliberare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di competenza del Comune entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, così come stabilito dall'art. 1 comma 169 della L. 296/2006 e confermato dall'art. 1 comma 683 della L. 147/2013;

Visto il comma 640 dell'art. 1 della L. n. 147/2013, secondo cui l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU;

Visto il comma 676 dell'art. 1 della L. 147/2013 che stabilisce che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille e che il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;

Visto il comma 677 dell'art. 1 della L. 147/2013 che dispone:

- che il Comune può determinare l'aliquota TASI rispettando, in ogni caso, il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;
- che per il 2014 ed il 2015, l'aliquota massima relativa alla TASI non può eccedere il 2,5 per mille;
- che per il 2014 ed il 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti sopra menzionati, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.

214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011;

Visto l'articolo 1 della L. 208/2015, Legge di stabilità 2016, ed in particolare:

- il comma 14, che ha escluso dall'applicazione della TASI le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore, ad eccezione di quelle classificate nella categorie catastali A/1, A/8 ed A/9;
- il comma 26, che stabilisce per l'anno 2016 la sospensione dell'efficacia delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti agli enti locali con leggi dello Stato rispetto ai livelli di aliquote, o tariffe applicabili per l'anno 2015;
- il comma 28, che stabilisce che per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati i Comuni possono mantenere con espressa deliberazione del Consiglio Comunale, la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della L. 147/2015, nella stessa misura applicata per l'anno 2015;

Richiamata la deliberazione C.C. n. 11 del 16/02/2016 con la quale sono state approvate le aliquote IUC anno per l'anno 2016, con riferimento alle componenti IMU e TASI;

Rilevato che - in virtù delle indicazioni contenute nella L. 208/2015 in ordine al divieto, per l'anno 2016, di aumento dei tributi ed addizionali attribuiti agli enti locali, nonché in virtù delle modificazioni apportate dalla citata Legge relative all'esclusione dell'applicazione della TASI per le abitazioni destinate ad abitazione principale, fatta eccezione per le abitazioni classificate nelle categorie catastali A1, A/8 ed A/9 - la TASI già nell'anno 2016 si applicava solo alle abitazioni principali di categoria A1, A8 ed A/9;

Atteso che il Disegno di Legge di Bilancio dello Stato per il 2017 estende a tutto il 2017 il blocco delle aliquote (con eccezione della TARI) e la possibilità di confermare la maggiorazione TASI;

Ritenuto di mantenere la maggiorazione di cui al comma 677 dell'articolo 1 della L. 147/2013 nella stessa misura applicata per l'anno 2016;

Richiamati, in coerenza con il bilancio di previsione 2016/2018 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 16/02/2016, i seguenti servizi indivisibili comunali con i relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta:

Missione	Programma	Importo
Missione 10	Trasporti (al netto contr, reg.)	613.594,00
	Viabilità e ill. pubblica	2.556.383,00
Missione 11	Soccorso civile	169.037,00
Missione 1	Statistica e sistemi informativi	1.332.616,00
Missione 3	Ordine pubblico e sicurezza	2.492.015,00
Missione 9	Tutela dell'ambiente e territorio	1.593.579,00
Missione 8	Urbanistica e assetto del territorio	295.767,00
Missione 12	Servizio necroscopico e cimiteriale	6.473.006,00
Missione 4	Istruzione e diritto allo studio	3.177.508,00

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n. 267/2000;

Con voti favorevoli n. 20 (Partito Democratico, Biella in Comune), contrari n. 12 (Lista Civica Biellese, Forza Italia, Lega Nord, Fratelli d'Italia, Buongiorno Biella, Movimento 5 Stelle), astenuti n. /, risultato accertato dagli scrutatori sigg.ri Azaoui, Moscarola, Regis

DELIBERA

1. di determinare le aliquote della Imposta Unica Comunale (I.U.C.) e relative detrazioni per l'anno 2017, relativamente alle componenti IMU e TASI come risulta dal seguente prospetto:

ALIQUOTE	IMU	TASI	SOMMA
Aliquota ordinaria	10,6 per mille	0 per mille	10,6 per mille
Aliquota abitazione principale classificata in A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	2,7 per mille (con detrazione di euro 200,00)	3,3 per mille (con detrazione di euro 175,00)	6,0 per mille
Aliquota relativa agli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP o enti di edilizia residenziale pubblica comunque denominati e relative pertinenze	6,36 per mille (con detrazione di euro 200,00)	0 per mille	6,36 per mille

2. di dare atto che, per quanto attiene alla componente Tariffa Rifiuti, essa verrà commisurata sulla base dei criteri determinati con il regolamento apposito, in conformità al piano finanziario relativo alla gestione del ciclo dei rifiuti urbani e assimilati per l'anno 2017, che sarà approvato dal Consiglio Comunale con propria separata e successiva deliberazione.
-